

OGGETTO: ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI NON TENERE LA CONTABILITÀ ECONOMICO PATRIMONIALE AI SENSI DEL COMMA 2 DELL'ART 232 DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.

LA GIUNTA DELL'UNIONE DEI COMUNI ALTA ANAUNIA

Premesso che la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)", in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto, individuando inoltre gli articoli del decreto legislativo n. 267 del 2000 che trovano applicazione agli enti locali della Provincia Autonoma di Trento;

Dato atto che dal 1° gennaio 2016 gli enti locali applicano le disposizioni contenute nel D.lgs. 118/2011 e ss.mm. nonché nel D.lgs. 267/2000 e ss.mm., così come recepite dalla LP 18/2015.

Fatto presente che il decreto prevede che gli enti locali adottino la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale.

Rilevato che la popolazione residente nei comuni aderenti all'Unione, ai sensi del comma 2 dell'art. 156 del TUEL, complessivamente è inferiore ai 5.000 abitanti.

Considerato che, con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 21 del 29.11.2019, questo Ente aveva esercitato il rinvio della contabilità economica in riferimento ai rendiconti 2019 e 2020, come consentito dal comma 2 dell'articolo 232 del D.lgs. 267/2000, prendendo atto che, nel rendiconto 2020, avrebbe allegato una situazione patrimoniale semplificata al 31/12 dell'anno di riferimento con le modalità stabilite da un decreto ministeriale.

Fatto presente che, con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 2 di data 23.04.2020, questo Ente aveva esercitato la facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale e che il medesimo avrebbe allegato al rendiconto 2020 una situazione patrimoniale semplificata al 31 dicembre dell'anno di riferimento, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n 10 del D.lgs 23.06.2011 n. 188 e con le modalità semplificate definite nell'allegato A al DM 11 novembre 2019.

Visto che il comma 2 dell'art. 232 del D.lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 57, comma 2-ter, lett. a) e b), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 recita: "2. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico patrimoniale.

Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011."

Considerato quindi che le nuove disposizioni rendono facoltativa la contabilità economico – patrimoniale a regime, introducendo l'obbligo di allegare una situazione patrimoniale semplificata.

Rilevato che gli enti locali della Provincia di Trento applicano le disposizioni contenute nel D.lgs. 118/2011 con un anno di posticipo ed inoltre, l'art. 49, comma 1 della L.P 18/2015 stabilisce che "Il posticipo di un anno si applica anche ai termini contenuti nelle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011 modificative del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), richiamate da questa legge. In caso di proroga di questi termini da parte di disposizioni statali successive il posticipo di un anno si applica con riferimento ai termini come da ultimo prorogati."

Fatto presente pertanto che questo ente, sulla base delle disposizioni contenute nella precedente formulazione del comma 2 dell'art. 232 del D.lgs. 267/2000, ha esercitato il rinvio della contabilità economico

– patrimoniale per il 2019 e il 2020, prendendo atto di allegare una situazione patrimoniale semplificata a partire dal rendiconto 2020.

Dato atto che con il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno di data 11 novembre 2019 sono state individuate le modalità semplificate con cui redigere una situazione patrimoniale per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

Visto che il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e con la presidenza del Consiglio dei Ministri – dipartimento per gli affari generali, di data 10 novembre 2020 abroga e sostituisce il precedente decreto di data 11 novembre 2019.

Preso atto che, il suddetto decreto ministeriale prevede che, la delibera di giunta concernente la decisione di avvalersi della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale è trasmessa alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all'art. 13 della legge n. 196 del 2009.

Considerato che gli enti che non tengono la contabilità economico – patrimoniale non possono elaborare il bilancio consolidato, tale delibera rappresenta anche l'esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis, comma 3, del TUEL.

Fatto presente che come previsto dall'art. 49, comma 1 della L.P 18/2015 i Comuni trentini applicano il posticipo di un anno ai termini contenuti nel D.lgs. 267/2000 e ss.mm.

Ritenuto pertanto di esercitare la facoltà di non tenere la contabilità economico – patrimoniale a regime, allegando, a partire dal rendiconto 2020, una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2020 secondo gli schemi semplificati approvati con decreto ministeriale 10 novembre 2020.

Preso atto che tale delibera rappresenta anche la facoltà di non predisporre il bilancio consolidato ai sensi dell'art. 233-bis, comma 3, del TUEL; Visto il D.lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.lgs. 126/2014.

Visto che in data 18 novembre 2013 - Raccolta atti privati n. 143 del Comune di Romeno - è stata costituita a far data dal 19 novembre 2013 dai Comuni di Cavareno, Malosco, Romeno, Ronzone, Sarmonico, l'Unione dei Comuni sotto la denominazione "UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA".

Vista la deliberazione n. 1 del 16.06.2014 con la quale il Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia ha recepito a far data dal 1° luglio 2014, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia, il trasferimento delle competenze da parte dei Comuni di Romeno, Cavareno, Sarmonico, Ronzone e Malosco ed approvata la relativa convenzione.

Vista la deliberazione N. 13 del 30.07.2019 con la quale il Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia ha approvato la nuova convenzione per trasferimento di competenze dai Comuni di Cavareno, Romeno e Ronzone all'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia e aggiornamenti a seguito recesso Comuni di Sarmonico e Malosco.

Vista la deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 12 del 26.04.2021 avente ad oggetto "Atto di indirizzo per la gestione del bilancio 2021-2023. Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi."

Visto il decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 4 del 03 giugno 2020 di nomina dei Responsabili dei servizi.

Visto il decreto ministeriale 11 novembre 2019;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 2020;

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011.

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con la legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm..

Vista la L.R. 3 maggio 2018 n. 2 che approva il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, e ss.mm.

Visto il vigente Statuto comunale.

Acquisiti dal Servizio Finanziario i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa e contabile, espressi ai sensi dell'art. 185 - 2° comma - del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di avvalersi della facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 232 del TUEL di non tenere la contabilità economico patrimoniale.
2. Di provvedere ad allegare, a partire dal rendiconto 2020, una situazione patrimoniale semplificata al 31 dicembre dell'anno di riferimento, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e con le modalità semplificate definite dall'allegato A al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno 10 novembre 2020 concernente "Modalità semplificate di redazione della contabilità economico – patrimoniale degli enti che rinviano la contabilità economico – patrimoniale".
3. Di prendere atto che la presente delibera rappresenta anche la facoltà di non predisporre il bilancio consolidato ai sensi dell'art. 233-bis, comma 3, del TUEL.
4. Di trasmettere copia della presente deliberazione all'Organo di revisione dell'Ente per opportuna conoscenza.
5. Di inviare copia della presente alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP) sul portale appositamente predisposto per l'invio dei dati relativi al Bilancio e al Rendiconto, di cui all'art. 13 della legge n. 196 del 2009.
6. Di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 3 del Codice degli enti locali (CEL) della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.
7. Di inviare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183, comma 2 del Codice degli enti locali (CEL) della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.
8. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta dell'Unione durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. dell'art. 183 – 5° comma del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.71 n. 1199, entro 120 giorni.